

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 16190 20307 del 29 ottobre 2007 15 febbraio 2018 e successive modifiche. Le imprese di investimento e le banche comunicano la propria classificazione, su richiesta, all'emittente, fatta salva la legislazione in vigore sulla protezione dei dati. Le imprese di investimento e le banche autorizzate a continuare a considerare tali gli attuali clienti professionali, a norma dell'articolo 71, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE, sono autorizzate a trattare tali clienti come investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico; c) aventi ad oggetto prodotti finanziari il cui corrispettivo totale per ciascuna offerta nell'Unione Europea, calcolato su un periodo di 12 mesi, è inferiore a 8.000.000 di euro; d) aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli indicati nelle lettere f) e g) per un corrispettivo totale di almeno 100.000 euro per investitore e per ogni offerta separata; d-bis) ...omissis...; e) aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli indicati nelle lettere f) e g) di valore nominale unitario minimo di almeno 100.000 euro che non rientrano tra quelli indicati alle lettere f) e g); f) aventi ad oggetto FIA OICR aperti il cui ammontare minimo di sottoscrizione sia pari ad almeno 100.000 euro; g) aventi ad oggetto i prodotti di investimento assicurativi; h) aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi, al fine di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi, da associazioni aventi personalità giuridica o da enti non aventi scopo di lucro, riconosciuti		legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche. Le imprese di investimento e le banche comunicano la propria classificazione, su richiesta, all'emittente, fatta salva la legislazione in vigore sulla protezione dei dati; c) il cui corrispettivo totale per ciascuna offerta nell'Unione Europea, calcolato su un periodo di 12 mesi, è inferiore a 8.000.000 di euro; d) diversi da quelli indicati nelle lettere f) e g) per un corrispettivo totale di almeno 100.000 euro per investitore e per ogni offerta separata; e) di valore nominale unitario minimo di almeno 100.000 euro che non rientrano tra quelli indicati alle lettere f) e g); f) aventi ad oggetto OICR aperti il cui ammontare minimo di sottoscrizione sia pari ad almeno 100.000 euro; g) aventi ad oggetto i prodotti di investimento assicurativi; h) emessi, al fine di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi, da associazioni aventi personalità giuridica o da enti non aventi scopo di lucro, riconosciuti da uno Stato membro; i) offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede da parte del loro

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
da uno Stato membro; i) aventi ad oggetto azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa categoria già emesse, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso; j) aventi ad oggetto prodotti finanziari offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria; k) aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione o scissione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria; l) aventi ad oggetto dividendi versati ad azionisti esistenti sotto forma di azioni della stessa categoria di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta; m) aventi a oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede da parte del loro datore di lavoro o dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che la società abbia la propria sede principale o legale in uno		datore di lavoro o dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta. 2. ...omissis... . 36. Alle offerte rivolte ad amministratori o ex amministratori, ai dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di una società non avente valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, o da un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo non si applica l'articolo 13, commi 2 e 3. Entro trenta giorni dalla conclusione dell'offerta l'emittente comunica alla Consob il numero degli assegnatari e il quantitativo assegnato e le trasmette copia di tale comunicazione riprodotta anche su supporto informatico. 4. ...omissis... . 5. ...omissis... . 6. ...omissis... .

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
Stato appartenente all'Unione europea e a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta; m bis) aventi a oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede da parte del loro datore di lavoro o dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo con sede principale o legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea a condizione che abbia strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; m ter) aventi a oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede da parte del loro datore di lavoro o dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo con sede principale o legale in un Paese terzo che abbia strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nel mercato di un Paese terzo, a condizione che: 1) informazioni adeguate e il documento di cui alla lettera m) siano resi disponibili, almeno in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale;		

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
2) sul mercato regolamentato del Paese terzo la Commissione europea abbia adottato la decisione di equivalenza prevista dell'articolo 4, paragrafo 1, commi 3, 4 e 5 della direttiva 2003/71/CE, come modificata dalla direttiva 2010/73/UE; n) aventi ad oggetto valori mobiliari che non possano essere negoziati in un mercato di capitali in quanto, in tutto o in parte, non trasferibili, offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte dell'emittente o da parte dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo. 2. Alle offerte aventi ad oggetto valori mobiliari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni od obbligazioni convertibili diffuse non si applica l'articolo 13, commi 2 e 3. 36. Alle offerte rivolte ad amministratori o ex amministratori, ai dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di una società non avente valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, o da un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo non si applica l'articolo 13, commi 2 e 3. Entro trenta giorni dalla conclusione dell'offerta l'emittente comunica alla Consob il numero degli assegnatari e il quantitativo assegnato e le trasmette copia di tale comunicazione riprodotta anche su supporto informatico.		

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
4. Nel caso di offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, è pubblicato un prospetto semplificato che contenga almeno le informazioni di cui all'Allegato 1M, purché tali strumenti abbiano le seguenti caratteristiche: 1) il corrispettivo totale dell'offerta all'interno dell'Unione Europea, calcolato per un periodo di 12 mesi, sia inferiore a euro 75.000.000; 2) non siano subordinati, convertibili o scambiabili; 3) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato. 5. Nel caso previsto dal comma 4, la pubblicazione del prospetto è effettuata esclusivamente con la messa a disposizione del pubblico, secondo quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4. Non è richiesta la pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 del medesimo articolo. Il prospetto semplificato non è trasmesso alla Consob né approvato dalla stessa. 6. Nel caso di offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche di credito cooperativo e da banche che, ai sensi dell'articolo 2409 <i>bis</i>, comma 2, del codice civile, possono prevedere nello statuto che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale:		

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
1) il giudizio previsto dall'articolo 96 del Testo unico può essere quello espresso dal soggetto incaricato del controllo contabile ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 2) non si applica l'articolo 97, comma 3, del Testo unico. 7. ...omissis.... 8. ...omissis....		
Sezione II Regole per lo svolgimento dell'offerta Art. 34-<i>quinqies</i> (Svolgimento dell'offerta al pubblico) 1. I soggetti individuati nel prospetto, nei casi in cui la pubblicazione dello stesso sia avvenuta secondo le modalità previste nell'articolo 9, comma 1, lettere b) e c), ne curano la distribuzione presso gli intermediari incaricati del collocamento. 2. L'adesione all'offerta è effettuata mediante la sottoscrizione, anche telematica, dell'apposito modulo o con altre modalità equivalenti indicate nel prospetto. Il modulo contiene almeno gli elementi di identificazione dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura: a) l'avvertenza che l'aderente può ricevere gratuitamente copia del prospetto;	La modifica alla lettera c) è volta a precisare che le informazioni da inserire	Sezione II Regole per lo svolgimento dell'offerta Art. 34-<i>quinqies</i> (Svolgimento dell'offerta al pubblico) 1. ...omissis.... 2. L'adesione all'offerta è effettuata mediante la sottoscrizione, anche telematica, dell'apposito modulo o con altre modalità equivalenti indicate nel prospetto. Il modulo contiene almeno gli elementi di identificazione dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura: a) l'avvertenza che l'aderente può ricevere gratuitamente copia del prospetto; b) il richiamo al paragrafo "fattori di rischio" contenuto nel prospetto; c) le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 3, commi 1 e-o 3, del regolamento prospetto, a seconda dei

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
b) il richiamo al paragrafo “fattori di rischio” contenuto nel prospetto; c) le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 3, commi 1 e 3, del regolamento prospetto; d) ove i titoli siano acquistati o sottoscritti tramite un intermediario finanziario, le modalità con cui l'investitore verrà contattato nel caso di pubblicazione di un supplemento. 3. L'avvertenza di cui alla lettera a) del comma 2 non è richiesta nei casi in cui il prospetto sia stato pubblicato con la modalità prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera a). 4. L'offerta è revocabile nei casi espressamente previsti nel prospetto. 5. I criteri di riparto indicati nel prospetto assicurano la parità di trattamento tra gli aderenti all'offerta. Salvo diverso accordo tra l'emittente ovvero l'offerente e responsabile del collocamento, il riparto è effettuato da quest'ultimo. 6. Alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, si applicano le disposizioni previste all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento prospetto.	nel modulo devono essere quelle previste dal comma 1 o 3 dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento prospetto, a seconda che i titoli siano acquistati o sottoscritti tramite un intermediario finanziario ovvero direttamente dall'emittente. Non è stata confermata la proposta di inserimento della lettera d), al comma 2, al fine di riscontrare le richieste pervenute in sede di consultazione. Infatti, secondo quanto osservato dai rispondenti, l'obbligo di prevedere <i>ex ante</i> le modalità, peraltro non indicate dal regolamento prospetto, con le quali l'investitore sarà contattato rappresenta un ulteriore ostacolo all'adempimento delle disposizioni del regolamento prospetto (cfr. articolo 23, paragrafo 3), secondo le quali l'intermediario deve informare l'investitore il giorno stesso in cui il supplemento è pubblicato.	casi ivi previsti. d) ove i titoli siano acquistati o sottoscritti tramite un intermediario finanziario, le modalità con cui l'investitore verrà contattato nel caso di pubblicazione di un supplemento. 3. ...omissis... 4. L'offerta è revocabile nei casi espressamente previsti nel prospetto. 5. I criteri di riparto indicati nel prospetto assicurano la parità di trattamento tra gli aderenti all'offerta. Salvo diverso accordo tra l'emittente ovvero l'offerente e responsabile del collocamento, il riparto è effettuato da quest'ultimo. 5-bis6. Alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, si applicano le disposizioni previste all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento prospetto.
Art. 34-sexies (Norme di correttezza) 1. I soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, del Testo unico si attengono a principi di correttezza, trasparenza e		Art. 34-sexies (Norme di correttezza) 1. I soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, del Testo unico L'emittente, l'offerente, l'intermediario

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
parità di trattamento dei destinatari dell'offerta al pubblico che si trovino in identiche condizioni e si astengono dal diffondere notizie non coerenti con il prospetto, anche in conformità all'articolo 4216 del Regolamento Delegato (UE) 2016/304[xxx], o idonee ad influenzare l'andamento delle adesioni. 2. L'offerente e i soggetti incaricati del collocamento, in particolare: a) rispettano le modalità operative indicate nel prospetto; b) compiono, con la massima tempestività, le attività necessarie per il perfezionamento dell'investimento e quelle comunque connesse all'esercizio di diritti degli investitori. 3. L'offerente, l'emittente e il responsabile del collocamento sono tenuti ad assicurare la coerenza tra le informazioni contenute nel prospetto e quelle comunque fornite nel corso dell'offerta al pubblico e dell'eventuale collocamento presso investitori qualificati, ivi comprese quelle fornite ai soggetti preposti alla elaborazione delle raccomandazioni, come definite dall'articolo 65, rese pubbliche dai soggetti indicati dall'articolo 95, comma 2, del Testo unico. I membri del consorzio di collocamento trasmettono copia delle proprie raccomandazioni e dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati è inviata alla Consob, in formato elettronico ricercabile, e all'emittente contestualmente all'inizio della relativa distribuzione non appena tali documenti siano stati predisposti. Le informazioni materiali fornite ad investitori qualificati o a particolari categorie di investitori	È stato modificato il comma 1 indicando in modo esplicito i soggetti ai quali si applicano le norme di correttezza. L'abrogazione del richiamo all'articolo 95, comma 2, del TUF, discende dalla necessità di allineare i soggetti tenuti agli obblighi di correttezza con quelli nei confronti dei quali la Consob può esercitare i poteri di vigilanza informativa ai sensi dell'articolo 13 escludendo, pertanto, anche sotto questo profilo le società collegate. A fini di maggior chiarezza, con riferimento all'identificazione delle raccomandazioni, è stato inserito un richiamo alla definizione di raccomandazione fornita dal regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR"), relativo agli abusi di mercato.	incaricato dell'offerta, nonché i soggetti che si trovano in rapporto di controllo con essi e quelli che svolgono servizi connessi all'emissione o al collocamento, si attengono a principi di correttezza, trasparenza e parità di trattamento dei destinatari dell'offerta al pubblico che si trovino in identiche condizioni e si astengono dal diffondere notizie non coerenti con il prospetto, anche in conformità all'articolo 1216 del Regolamento Delegato (UE) 2016/304[xxx], o idonee ad influenzare l'andamento delle adesioni. 2. L'offerente e i soggetti incaricati del collocamento, in particolare: a) rispettano le modalità operative indicate nel prospetto; b) compiono, con la massima tempestività, le attività necessarie per il perfezionamento dell'investimento e quelle comunque connesse all'esercizio di diritti degli investitori. 3. I membri del consorzio di collocamento trasmettono copia delle proprie raccomandazioni, come definite dall'articolo 3, paragrafo 1, n. 35), del regolamento (UE) n. 596/2014, alla Consob, in formato elettronico ricercabile, e all'emittente contestualmente all'inizio della relativa distribuzione. 3-bis4. Alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, paragrafi 4 e 5, del regolamento prospetto.

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
sono incluse nel prospetto o in un supplemento al prospetto ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico.		
4. Alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, paragrafi 4 e 5, del regolamento prospetto.		
Sezione III Attività pubblicitaria Art. 34-octies (Criteri generali per lo svolgimento di attività pubblicitaria) 1. Per le offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli: a) La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile in quanto tale. Le informazioni contenute nell'annuncio non devono essere imprecise o tali da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti e del relativo investimento; 2-b) Il messaggio pubblicitario trasmesso con l'annuncio è coerente con le informazioni contenute nel prospetto pubblicato; ovvero, relativamente agli strumenti finanziari comunitari, con quelle che devono figurare nel prospetto da pubblicare, in conformità alle disposizioni contenute nel Capo III del Regolamento Delegato (UE) 2016/301. 3-c) Ogni annuncio pubblicitario reca, con modalità tali da garantire un'immediata e agevole percezione, la seguente avvertenza: "prima dell'adesione leggere il prospetto". Nel caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi, l'avvertenza è riprodotta almeno in audio;	Sono state confermate le modifiche apportate al testo dell'articolo 34-octies.	Sezione III Attività pubblicitaria Art. 34-octies (Criteri generali per lo svolgimento di attività pubblicitaria) 1. Per le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli: a) la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile in quanto tale. Le informazioni contenute nell'annuncio non devono essere imprecise o tali da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti e del relativo investimento; b) il messaggio pubblicitario trasmesso con l'annuncio è coerente con le informazioni contenute nel prospetto pubblicato; c) ogni annuncio pubblicitario reca, con modalità tali da garantire un'immediata e agevole percezione, la seguente avvertenza: "prima dell'adesione leggere il prospetto". Nel caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi, l'avvertenza è riprodotta almeno in audio; d) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101,

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
4-d) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del Testo unico, ogni annuncio pubblicitario indica che un prospetto è stato o sarà pubblicato e il luogo in cui il pubblico può o potrà procurarselo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può o potrà consultarlo. 4-bis2. Gli annunci pubblicitari relativi a un OICR <i>feeder</i> recano l'indicazione che esso investe a titolo permanente l'85 per cento o più del proprio patrimonio in quote o azioni di un OICR master.		comma 2, del Testo unico, ogni annuncio pubblicitario indica che un prospetto è stato o sarà pubblicato e il luogo in cui il pubblico può o potrà procurarselo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può o potrà consultarlo. 2. Gli annunci pubblicitari relativi a un OICR <i>feeder</i> recano l'indicazione che esso investe a titolo permanente l'85 per cento o più del proprio patrimonio in quote o azioni di un OICR master.
Art. 34-novies (Illustrazione di rendimenti conseguiti e di altri dati) 1. In ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 34-<i>octies</i>, comma 1, l'annuncio pubblicitario che riporti i rendimenti conseguiti dall'investimento proposto: a) specifica il periodo di riferimento per il calcolo del rendimento; b) rappresenta in modo chiaro il profilo di rischio connesso al rendimento; c) opera il confronto con il parametro di riferimento indicato nel prospetto per la rappresentazione del profilo di rischio-rendimento o, in mancanza, con un parametro coerente con la politica di investimento descritta nel prospetto;	È stata confermata la modifica all'art. 34-<i>novies</i>, comma 2.	Art. 34-<i>novies</i> (Illustrazione di rendimenti conseguiti e di altri dati) 1. In ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 34-<i>octies</i>, comma 1, l'annuncio pubblicitario che riporti i rendimenti conseguiti dall'investimento proposto: a) specifica il periodo di riferimento per il calcolo del rendimento; b) rappresenta in modo chiaro il profilo di rischio connesso al rendimento; c) opera il confronto con il parametro di riferimento indicato nel prospetto per la rappresentazione del profilo di rischio-rendimento o, in mancanza, con un parametro coerente con la politica di investimento descritta nel prospetto;

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
d) indica tali rendimenti al netto degli oneri fiscali e, ove ciò non sia possibile, specifica che essi sono al lordo degli oneri fiscali; e) riporta l'avvertenza 'I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri'. 2. Gli annunci pubblicitari, anche riguardanti offerte di titoli, che riportino risultati di statistiche, di studi o elaborazioni di dati, o comunque vi facciano riferimento, ne indicano le fonti.		d) indica tali rendimenti al netto degli oneri fiscali e, ove ciò non sia possibile, specifica che essi sono al lordo degli oneri fiscali; e) riporta l'avvertenza 'I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri'. 2. Gli annunci pubblicitari, anche riguardanti offerte di titoli, che riportino risultati di statistiche, di studi o elaborazioni di dati, o comunque vi facciano riferimento, ne indicano le fonti.
Art. 34-decies (Diffusione di notizie, svolgimento di indagini di mercato e raccolta di intenzioni di acquisto) 1. Fermo restando quanto disposto per le offerte al pubblico di titoli dall'articolo 22 del regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative, Prima della pubblicazione del prospetto l'offerente, l'emittente e il responsabile del collocamento possono procedere, direttamente o indirettamente, alla diffusione di notizie, allo svolgimento di indagini di mercato e alla raccolta di intenzioni di acquisto o sottoscrizione attinenti all'offerta al pubblico purché: a) le informazioni diffuse siano coerenti con quelle contenute nel prospetto; b) la relativa documentazione venga trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione;	Sono state confermate le modifiche all'art. 34-decies.	Art. 34-decies (Diffusione di notizie, svolgimento di indagini di mercato e raccolta di intenzioni di acquisto) 1. Fermo restando quanto disposto per le offerte al pubblico di titoli dall'articolo 22 del regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative, prima della pubblicazione del prospetto l'offerente, l'emittente e il responsabile del collocamento possono procedere, direttamente o indirettamente, alla diffusione di notizie, allo svolgimento di indagini di mercato e alla raccolta di intenzioni di acquisto o sottoscrizione attinenti all'offerta al pubblico purché venga precisato che le intenzioni d'acquisto o sottoscrizione raccolte non costituiscono proposte di acquisto.

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
e) venga fatto espresso riferimento alla circostanza che sarà pubblicato il prospetto e al luogo in cui il pubblico potrà procurarselo; ⇒ venga precisato che le intenzioni d'acquisto o sottoscrizione raccolte non costituiscono proposte di acquisto.		
PARTE III EMITTENTI TITOLO I AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI STRUMENTI FINANZIARI COMUNITARI TITOLI E DI QUOTE O AZIONI DI OICR		PARTE III EMITTENTI TITOLO I AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI TITOLI E QUOTE O AZIONI DI OICR
Capo I Disposizioni generali Art. 51 (Definizioni) 1. Nel presente Titolo e nei relativi allegati si intendono per: a) “sponsor” o “listing partner”: l'intermediario finanziario incaricato della domanda di ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato l'intermediario che collabora con l'emittente nella procedura di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato degli strumenti finanziari comunitari; b) “obbligazioni strutturate”; 1) i titoli obbligazionari il cui rimborso e/o la cui	Sono state confermate le modifiche all'art. 51.	Capo I Disposizioni generali Art. 51 (Definizioni) 1. Nel presente Titolo e nei relativi allegati si intendono per: a) “sponsor”: l'intermediario finanziario incaricato della domanda di ammissione allae negoziazione<i>ei</i> di titoli in un mercato regolamentato; b-bis) “titoli”: i valori mobiliari individuati dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017,

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
remunerazione dipendono, in tutto o in parte, secondo meccanismi che equivalgono all'assunzione di posizioni in strumenti finanziari derivati, dal valore o dall'andamento del valore di prodotti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici; 2) i titoli obbligazionari il cui rimborso e/o la cui remunerazione dipendono, in tutto o in parte, dal verificarsi di determinati eventi o condizioni. b-bis) "titoli": i valori mobiliari individuati dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, ivi inclusi e le quote o azioni di Oicr chiusi;		ivi inclusi e le quote o azioni di Oicr chiusi.
Capo II Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari titoli Art. 52 (Comunicazione alla Consob) 1. Ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli, l'emittente o la persona il soggetto che chiede l'ammissione trasmette alla Consob, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Testo unico, la comunicazione domanda di approvazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata del prospetto medesimo e degli altri documenti indicati nell'Allegato I dal soggetto	In considerazione dell'avvenuta abrogazione degli Allegati 1F e 1M, si è provveduto a sostituire integralmente l'Allegato 1, ora composto dagli Allegati 1A, 1B e 1C (quest'ultimo era in	Capo II Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di titoli Art. 52 (Comunicazione alla Consob) 1. Ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli, l'emittente o il soggetto che chiede l'ammissione trasmette alla Consob, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Testo unico, la domanda di approvazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dal soggetto che chiede l'ammissione è redatta in conformità all'Allegato 1A 1C ed è corredata del prospetto medesimo e delle informazioni e documenti ivi

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
che chiede l'ammissione è redatta in conformità all'Allegato II ed è corredata del prospetto medesimo e delle informazioni e documenti ivi indicati. 1-bis. Prima della comunicazione domanda di approvazione prevista nel comma 1, eventuali specificità riguardanti l'operazione di ammissione possono essere illustrate alla Consob dall'emittente e/o dalla persona del soggetto che chiede l'ammissione, al fine di valutare gli effetti che tali particolarità possono avere sui contenuti del prospetto. 1-ter. Il gestore del mercato comunica tempestivamente alla Consob l'avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione e della domanda di ammissione alle negoziazioni da parte dell'emittente o di altra persona del soggetto che chiede l'ammissione.	precedenza l'II) e dall'Allegato 1-bis.	indicati. 1-bis. Prima della domanda di approvazione prevista nel comma 1, eventuali specificità riguardanti l'operazione di ammissione possono essere illustrate alla Consob dall'emittente e/o dal soggetto che chiede l'ammissione, al fine di valutare gli effetti che tali particolarità possono avere sui contenuti del prospetto. 1-ter. Il gestore del mercato comunica tempestivamente alla Consob l'avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione e della domanda di ammissione alle negoziazioni da parte dell'emittente o del soggetto che chiede l'ammissione.
Art. 53 (Prospetto di ammissione alle negoziazioni) 1. Il prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato, la sua procedura di approvazione e di diffusione sono disciplinati dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative e dalle norme del presente Capo. Il prospetto è redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche e agli schemi al medesimo allegati. 2. Si applicano, ove compatibili, gli articoli 5, 6, 7, com	Si è provveduto a sostituire integralmente l'articolo. Sono state confermate le modifiche ai commi 1, 2 e 3, salvi i necessari adattamenti conseguenti al cambio della numerazione.	Art. 53 (Prospetto di ammissione alle negoziazioni) 1. Il prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato, la sua procedura di approvazione e di diffusione sono disciplinati dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative e dalle norme del presente Capo. 2. Si applicano, ove compatibili, gli articoli 8, commi 1, 4-bis, e 5, e 7 9, comma 1, 12, 13-bis, 34-octies e 34-novies. 3. In caso di prospetto costituito da documenti distinti, ove

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
2, 3, 4, 5 e 6, 8, commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 5, e 7, 8, 9 e 10, 9, comma 1, 12, 13-bis, 34-octies e 34-novies. 3. Il supplemento previsto dall'articolo 113, comma 2, del Testo unico è trasmesso alla Consob che lo approva entro un massimo di sette giorni lavorativi dalla sua ricezione. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono completate, se necessario, da supplementi per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento al prospetto, con le modalità previste negli articoli 25, comma 5, e 26, comma 7, del Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche. In caso di prospetto costituito da documenti distinti, ove trovi applicazione l'art. 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1129 e il soggetto che presenta la domanda di approvazione del documento di registrazione chieda l'ammissione alla quotazione al gestore del mercato in una data successiva a quella in cui prende data la domanda di approvazione dello stesso documento, il termine indicato dall'articolo 8, comma 5, decorre dalla ricezione della notizia dell'avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione al gestore del mercato.	È stato introdotto il nuovo comma 4, nell'ottica di assicurare un approccio proporzionato nel controllo dei prospetti riguardanti titoli diversi dai titoli di capitale che siano negoziati esclusivamente in un mercato regolamentato a cui solo gli investitori qualificati possono avere accesso oppure abbiano un valore nominale unitario di almeno 100 mila euro. In tali casi, ove l'emittente si sia avvalso dalla facoltà prevista dall'articolo 41, del regolamento delegato 2019/980 (secondo la quale se il prospetto è sostanzialmente analogo ad un prospetto precedente autorizzato viene prevista una procedura semplificata di controllo), i termini di durata massima dell'istruttoria sono ridotti a 20 giorni, in deroga all'articolo 8, comma 5.	trovi applicazione l'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1129 e il soggetto che presenta la domanda di approvazione del documento di registrazione chieda l'ammissione alla quotazione al gestore del mercato in una data successiva a quella in cui prende data la domanda di approvazione dello stesso documento, il termine indicato dall'articolo 8, comma 5, decorre dalla ricezione della notizia dell'avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione al gestore del mercato. 4. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, nel caso in cui il prospetto riguardi l'ammissione alle negoziazioni di titoli di cui all'articolo 7, paragrafo 1, comma 2, del regolamento prospetto e il prospetto sia redatto ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, la durata complessiva del procedimento di approvazione del prospetto non può in ogni caso eccedere venti giorni lavorativi.

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
Art. 56 (Pubblicazione del prospetto e del supplemento) 1. Il prospetto approvato, unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico, è depositato presso la Consob nonché messo a disposizione del pubblico dall'emittente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, quanto prima e, in ogni caso, prima dell'inizio delle negoziazioni: a) o mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione nello Stato membro in cui è effettuata l'ammissione alle negoziazioni; b) o in forma stampata e gratuitamente, presso la sede del gestore del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione o presso la sede legale dell'emittente; c) o in forma elettronica nel sito internet dell'emittente o nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni. 2. Il prospetto pubblicato a norma delle lettere a) e b) del comma 1 è pubblicato anche in forma elettronica conformemente alla lettera c) del comma 1. 3. Nell'ipotesi in cui il prospetto è messo a disposizione del	È stata confermata l'abrogazione dell'articolo 56.	Art. 56 (Pubblicazione del prospetto e del supplemento) ...omissis...